

# **COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI**

**PROVINCIA DI CAGLIARI**

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Approvato con delibera del C.C. n° 6 del 29 gennaio 2015**

# Regolamento del Consiglio Comunale

## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### **Articolo 1** (Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comprende 99 articoli per la disciplina e il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Articolo 2** (Autonomia Comunale)

Il Comune costituisce la cellula basilare dell'Ente Stato e, quale istituzione autonoma nei limiti posti dalla legge della Repubblica, rappresenta e riduce all'unità tutti gli interessi della comunità locale.

La sua opera, nella varietà delle diverse componenti, è rivolta:

- a) A rendere ai propri cittadini i pubblici servizi nel migliore dei modi possibili, assicurando trasparenza, economicità ed efficienza della relativa gestione;
- b) A valorizzare le personalità di ogni cittadino;
- c) A salvaguardare la cultura e le tradizioni dell'intera comunità che rappresenta;
- d) A garantire i diritti delle minoranze.

#### **Articolo 3** (Organi del Comune)

Gli organi del comune sono:

1. Il Consiglio Comunale;
2. La Giunta Municipale;
3. Il Sindaco.

#### **Articolo 4** (Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori)

La legge dello Stato disciplina:

1. L'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
2. La durata in carica del Consiglio Comunale e del Sindaco;
3. Il numero dei Consiglieri assegnati al Comune;
4. La posizione giuridica degli amministratori;
5. I casi di ineleggibilità e incompatibilità;
6. Le modalità per la nomina della Giunta municipale;
7. La procedura dei ricorsi;
8. Le indennità e le aspettative spettanti ai consiglieri.

#### **Articolo 5** (Entrata in carica dei Consiglieri)

I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.

#### **Articolo 6** (Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale)

La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.  
La convocazione e la presidenza sono di competenza del Sindaco.  
In caso d' inosservanza vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.

#### **Articolo 7** (Funzioni del Consiglio e delibere)

Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo in tutta l'attività dell'Ente e delle aziende municipalizzate.

La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 42 del T.U.E.L.

Il Consiglio dura in carica all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 42 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta comunale), salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

#### **Articolo 8** (Mancata ratifica delle delibere di giunta)

In caso di mancata ratifica delle delibere della Giunta, rimangono salvi – sino alla data della mancata approvazione – i provvedimenti adottati.

#### **Articolo 9** (Sedute del Consiglio)

Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

Può la Giunta con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Nel caso in cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Articolo 10** (Sedute fuori della sede comunale)

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo Pretorio e in altri luoghi pubblici, nonché sui giornali di maggiore diffusione locale e servendosi degli altri mezzi di informazione.

#### **Articolo 11** (Pubblicità delle sedute)

Le sedute consiliari sono pubbliche.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

#### **Articolo 12** (Sala delle riunioni)

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico.

#### **Articolo 13** (Settore della sala consiliare riservata ai consiglieri)

La parte della sala delle riunioni, comprende un settore riservato al Sindaco, alla giunta e ai Consiglieri. Il Segretario del Comune prende posto nella parte riservata al sindaco e alla Giunta.

#### **Articolo 14** (Servizio d'ordine durante le sedute)

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza tanto all'interno che all'esterno della sala consiliare.

#### **Articolo 15** (Personale in servizio durante le sedute)

Il Segretario comunale dovrà predisporre, con appositi turni la presenza negli uffici di idoneo personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare. In occasione delle riunioni del C.C. i Responsabili del Servizio avranno cura di programmare l'orario di lavoro settimanale tale da garantire la presenza in ufficio e fornire a richiesta ogni necessaria consulenza sulle proposte inserite all'ordine del giorno.

#### **Articolo 16** (Iniziativa delle sedute consiliari)

La convocazione del Consiglio è di competenza del Sindaco ed è obbligatoria nei casi previsti dal successivo articolo 18.

#### **Articolo 17** (Durate delle sedute del Consiglio)

La data delle sedute del Consiglio è determinata dal Sindaco. La data della convocazione deve essere stabilita in modo che gli avvisi ai consiglieri siano recapitati con le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento.

#### **Articolo 18** (Richiesta della seduta Consiliare)

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

#### **Articolo 19** (Discussione di argomenti già trattati)

Nessuna richiesta può essere di norma presa in esame da parte del Consiglio qualora riguardi un argomento già trattato e conclusosi con apposito atto deliberativo. L'argomento di che trattasi può essere ridiscusso solo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri in carica.

#### **Articolo 20** (Sessioni e convocazioni)

L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre, in caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. La convocazione è

effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune.

La convocazione può essere altresì effettuata, con il consenso scritto del Consigliere, tramite sms o tramite email.

#### **Articolo 21** (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno)

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

#### **Articolo 22** (Personale autorizzato a ricevere l'avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

Nel caso di convocazione tramite sms o posta elettronica, l'avviso di convocazione va inviato al numero di telefono o indirizzo email comunicato dal Consigliere su un apposito modulo.

#### **Articolo 23** (Domicilio eletto dal Consiglio)

Qualora il Consigliere abbia la residenza in un altro comune ed intenda ricevere gli avvisi di convocazione in forma scritta al proprio domicilio, deve eleggere il domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

#### **Articolo 24** (Relata della notifica)

Il personale incaricato della notifica deve presentare al responsabile del servizio amministrativo la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione per essere inserita negli atti del Consiglio.

Se la notifica avviene tramite sms o email, il Consigliere è tenuto a comunicare, entro 48 ore, di aver ricevuto la convocazione, altrimenti sarà contattato tramite avviso scritto.

#### **Articolo 25** (Indicazione degli argomenti)

Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara e in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

#### **Articolo 26** (Pubblicazione dell'ordine del giorno)

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato a cura del messo all'albo pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

#### **Articolo 27** (Pubblicazione della seduta)

Il servizio amministrativo avrà cura di informare la popolazione a mezzo del bando pubblico e del sito istituzionale dell'ente circa la riunione del Consiglio comunale.

#### **Articolo 28** (Iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno)

Nella formulazione dell'ordine del giorno sono di norma iscritti come segue:

- a) Richieste dell'autorità governativa;

- b) Comunicazioni del Presidente (se previsto);
- c) Comunicazioni del sindaco;
- d) Richieste della Regione;
- e) Richieste della Provincia;
- f) Pratiche rinviatae dall'organo di controllo per chiarimenti;
- g) Ratifica di deliberati della Giunta;
- h) Pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- i) Oggetti stabiliti dalla giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dai consiglieri. Qualora la richiesta dei consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche.

#### **Articolo 29** (Inversione dell'ordine del giorno)

Il consiglio su proposta del Presidente, può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'o.d.g. senza particolari formalità.

#### **Articolo 30** (Deposito delle pratiche)

Gli atti relativi alle proposte di delibera iscritte all'ordine del giorno sono in libera visione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta durante l'orario di servizio.

#### **Articolo 31** (Supporto dei funzionari)

I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza. Non possono, però, dare copie a estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate nella sala delle riunioni. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

#### **Articolo 32** (Complemento delle pratiche)

Ogni consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali. A tal fine il consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

#### **Articolo 33** (Diritti dei Consiglieri)

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Per le informazioni riservate il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al sindaco, che può negarla con provvedimento motivato.

#### **Articolo 34** (Consulenza del Segretario Comunale)

Il Segretario comunale può a richiesta dei consiglieri, fornire consulenza sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e su altre tematiche che attengono alla vita amministrativa dell'Ente per le quali siano stati adottati atti di impulso da parte degli organi Collegiali.

#### **Articolo 35** (Computo dei termini per le sedute d'urgenza)

Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadono in giornata festiva.

### **Articolo 36** (Ordine del giorno aggiuntivo)

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo. L'ordine del giorno aggiuntivo va notificato tempestivamente ai consiglieri e comunque almeno 24 ore prima dell'adunanza.

### **Articolo 37** (Adempimenti prima della seduta)

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei Consiglieri presenti è tale da renderla valida.

A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri qualora questi non siano un terzo di quelli assegnati al Comune – numero necessario per la validità della seduta – dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli;

### **Articolo 38** (Seduta deserta)

Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

### **Articolo 39** (Seduta di seconda convocazione)

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede a una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso.

Per la validità delle sedute è richiesto il quorum previsto dall'art. 45 del presente regolamento.

La convocazione deve essere effettuata con avvisi consegnati ai Consiglieri nelle stesse modalità previste per la prima convocazione, almeno tre giorni prima per le sedute ordinarie e almeno 24 ore prima per quelle straordinarie.

Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avvio per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

### **Articolo 40** (Esposizione della bandiera)

Nei casi in cui si tengono le sedute consiliari viene esposta al balcone principale del palazzo civico la bandiera tricolore.

## **Capo II**

### **DELLA DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

### **Articolo 41** (Direzione delle adunanze)

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza e assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in materia.

### **Articolo 42** (Poteri del presidente sui Consiglieri)

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere e i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza. Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

#### **Articolo 43** (Spiegazioni dei consiglieri)

Il Presidente colpito dal provvedimento di cui all'art. 42 può presentare al Presidente le sue spiegazioni; qualora questi le accolga, deve restituire la parola al consigliere.

#### **Articolo 44** (Comportamento del pubblico)

Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio senza disturbare lo svolgimento dei lavori. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni e le altre persone eventualmente invitate. In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere che è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

#### **Articolo 45** (Validità della seduta)

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

L'adunanza s'intende valida quando è presente 1/3 dei consiglieri assegnati, non computando in tale numero il Sindaco.

#### **Articolo 46** (Dichiarazioni del Presidente)

Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 15 minuti. Analogo tempo è concesso al Sindaco per eventuali sue comunicazioni. Il Presidente pone, poi, in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 47** (Argomenti non esauriti)

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purchè tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno indicato nell'avviso originario. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione con mezzi celeri d'informazione.

#### **Articolo 48** (Modalità degli interventi)

I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento; ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere. Sono vietate le discussioni fra consiglieri.



#### **Articolo 49** (Durata degli interventi)

Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza. Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di dieci minuti. Su lo stesso argomento possono intervenire tre consiglieri. I consiglieri possono far confluire a un altro consigliere il tempo loro concesso per l'intervento e sempre per lo stesso argomento. Il Presidente può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente, come pure aumentare il numero dei consiglieri che intendono intervenire. Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

#### **Articolo 50** (Numero degli interventi)

Nessun consigliere può farle più di due volte su lo stesso argomento. Il proponente e il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. È permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione d'ordine.

#### **Articolo 51** (Completamento di discorso)

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

#### **Articolo 52** (Fatto personale)

Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

#### **Articolo 53** (Mozione d'ordine)

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza. È mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale s'intenda procedere alla votazione. Su la mozione d'ordine decide il Presidente. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al consiglio. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

#### **Articolo 54** (Emendamenti)

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce. Ogni gruppo consiliare, per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a due.

#### **Articolo 55** (Emendamenti agli emendamenti)

La procedura di cui all'articolo precedente viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti. Anche per gli emendamenti vale il limite previsto all'ultimo comma dell'articolo precedente.

#### **Articolo 56** (Presentazione ordini del giorno)

Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.

#### **Articolo 57** (Discussione generale)

La discussione di carattere generale, quando ne ricorre il caso, precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

#### **Articolo 58** (Chiusura della discussione)

Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare. La chiusura della discussione è dichiarata dal Presidente.

### **Capo III**

#### **DELLE VOTAZIONI**

#### **Articolo 59** (Modalità delle votazioni)

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano e per schede segrete. Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

#### **Articolo 60** (Votazione per appello nominale)

Nelle votazioni per appello nominale si risponde “sì” o “no” a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta. L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

#### **Articolo 61** (Comportamento dei Consiglieri durante la proposta)

Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto. Il Consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purchè il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione. Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

#### **Articolo 62** (Votazioni per scrutinio segreto)

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge – il presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza. La scheda dell'urna deve essere depositata personalmente da ogni altro consigliere.

#### **Articolo 63** (Votazioni riguardanti persone)

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di norme che, per legge, o per statuto spettano al Sindaco. Si può derogare alla votazione segreta quando la nomina delle persone è fatta su designazione dei capi gruppo consiliari e nessuno dei consiglieri presenti si è opposto alla proposta.

#### **Articolo 64** (Votazioni per componenti effettivi e supplenti)

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

#### **Articolo 65** (Astensioni e dichiarazioni di voto)

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

#### **Articolo 66** (Votazioni di ballottaggio)

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione. Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età. Nel caso di nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

### **Capo IV**

#### **DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

#### **Articolo 67** (Poteri dei consiglieri)

Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministratore Comunale.

#### **Articolo 68** (Delle interrogazioni)

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito. Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che non può avvenire oltre i 30 giorni della presentazione. Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa. La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

#### **Articolo 69** (Risposta alle interrogazioni)

L'esecutivo (Sindaco e Giunta) risponde a ogni interrogazione e, in genere, ad istanze di Sindacato presentate dai Consiglieri. A tal fine l'interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Presidente, debitamente motivata.

#### **Articolo 70** (Commissioni d'inchiesta e conoscitive)

Il Consiglio comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni d'inchiesta e conoscitive.

Le Commissioni di cui al comma precedente sono formate da 5 membri di cui 3 della maggioranza e 2 della minoranza. La Commissione nomina, nel suo seno, il Presidente che deve appartenere alla minoranza quando trattasi di commissioni che esercitano controlli sull'attività dell'Amministrazione. La Commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare al Consiglio le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti.

#### **Articolo 71** (Integrazione delle Commissioni)

Quando trattasi di argomenti che richiedono competenze tecniche, le commissioni di cui al precedente articolo possono essere coadiuvate da personale qualificato anche esterno all'Amministrazione comunale. Detto personale che non può eccedere il numero di 2, non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo. I componenti delle commissioni possono chiedere la collaborazione dei dirigenti agli uffici comunali e hanno diritto d'accesso alle pertinenti indagini da svolgere.

#### **Articolo 72** (Svolgimento delle interrogazioni)

In principio di seduta il Presidente provvede direttamente o invita l'assessore del ramo a dare lettura dell'interrogazione e a rispondere a ciascuna di esse. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 10 minuti. Non si dà corso all'interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

#### **Articolo 73** (Modalità delle interrogazioni)

Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante, dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

#### **Articolo 74** (Numero delle interrogazioni da svolgersi)

Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere più di due interrogazioni.

#### **Articolo 75** (Delle interpellanze)

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare. Il consigliere che intende rivolgere interpellanza deve farne domanda per iscritto. L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione. Nella stessa seduta nessun consigliere può svolgere più di un'interpellanza. Trascorsa un'ora da quando si è dato inizio allo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni e interpellanze all'adunanza successiva.

#### **Articolo 76** (Dichiarazione dell'interrogante)

Dopo le spiegazioni date dal Sindaco e/o Assessore, l'interrogante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date può presentare una mozione. Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere, può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza. Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

#### **Articolo 77** (Delle mozioni)

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da un'interpellanza. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione. Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

#### **Articolo 78** (Abbinamento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinare.

#### **Articolo 79** (Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni e interpellanze sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di un ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

#### **Articolo 80** (Cancellazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Qualora un'interrogazione, un'interpellanza o una mozione sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sessioni, e non si sia stabilita un'ulteriore data per il suo svolgimento, verrà cancellata all'ordine del giorno.

#### **Articolo 81** (Delle segnalazioni e raccomandazioni)

All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Sindaco e alla Giunta. Il Consigliere, che segnala o raccomanda, non può parlare più di 5 minuti né ha diritto a replica. Il Sindaco e/o l'Assessore rispondono se accettano o meno la raccomandazione. Il numero dei Consiglieri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a due.

#### **Articolo 82** (Voto contrario a proposta del Sindaco e della Giunta)

Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

#### **Articolo 83** (Mozione di sfiducia)

Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta. È ammesso il voto di sfiducia nei confronti di un solo componente della Giunta. Le mozioni devono essere

motivate e sottoscritte da un numero di consiglieri pari almeno ai 2/5 di quelli assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione. Qualora una mozione di sfiducia da votarsi per appello nominale riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

#### **Articolo 84** (Decadenza del Sindaco e della giunta)

Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per l'elezione dei suoi organi istituzionali.

#### **Articolo 85** (Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco)

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco vengono svolte da chi riveste la carica di Vice Sindaco.

#### **Articolo 86** (Vacanza del seggio del Consigliere)

Il seggio del Consigliere comunale che durante il quinquennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

#### **Articolo 87** (Della verbalizzazione)

Di ogni adunanza dell'assemblea il Segretario Comunale o chi lo sostituisce deve indicare, su apposito registro:

1. la data e l'ora della seduta;
2. il nome e cognome dei consiglieri presenti e quelli assenti;
3. l'argomento che viene trattato;
4. il risultato della discussione, con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che si siano astenuti.

Nella verbalizzazione può farsi assistere da funzionari del Comune da lui designati oppure utilizzare un registratore.

Il registro (cd. brogliaccio) costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta, oltre al riferimento delle singole proposte di deliberazione, i motivi principali delle discussioni e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo in sintesi i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Quando un Consigliere lo richiede, della verbalizzazione può essere data immediatamente lettura da parte del Segretario Comunale o chi lo sostituisce. Qualora un Consigliere intenda richiedere modifiche o integrazioni relative alle proprie dichiarazioni, queste non potranno riferirsi in alcun modo alla discussione del merito dell'argomento. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica e questa s'intende approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Eventuali ingiurie, minacce o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale, a meno che non ne faccia richiesta, nel corso della stessa adunanza, il Consigliere che si ritiene oggetto delle stesse .

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere solo l'ordine degli interventi succedutisi e l'esito finale delle discussioni.

#### **Articolo 88** (Sedute segrete)

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente o impedito, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane, ove non sia preposto il posto di Vice segretario.

#### **Articolo 89** (Consigliere comunale con funzioni di Segretario)

Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

#### **Articolo 90** (Funzioni del Segretario Comunale)

Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte a assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari. Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione. Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

#### **Articolo 91** (Pubblicazione dei provvedimenti adottati)

La pubblicazione degli atti avviene in osservanza della legge regionale n. 38 del 13.12.1994 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 92** (Redazione delle deliberazioni)

Il Segretario comunale o chi lo sostituisce ai sensi delle norme del presente regolamento cura la redazione delle deliberazioni adottate sulla base della proposta di delibera agli atti.

La modifica e/o integrazione della proposta in sede di dibattito, comporta la riacquisizione del parere di regolarità tecnica e/o contabile.

Le deliberazioni originali sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Il servizio amministrativo cura gli ulteriori adempimenti conseguenti, compresa la pubblicazione e la conformizzazione delle copie.

#### **Articolo 93** (Invio copie delle delibere ai capigruppo)

Una copia delle deliberazioni viene inviata dal Segretario ai capigruppo consiliari.

#### **Articolo 94** (Custodia delle deliberazioni)

Il Segretario comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

#### **Articolo 95** (Indice delle deliberazioni)

Alla fine di ogni anno si provvederà alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.  
Ogni volume dev'essere munito di un indice cronologico.

## **Capo VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 96** (Firma di ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze)

Ogni Consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario. Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

#### **Articolo 97** (Comunicazioni del Presidente)

Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazioni. Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

#### **Articolo 98** (Celebrazione di eventi e commemorazioni)

A ciascun Consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e d'interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 20 minuti.

#### **Articolo 99** (Rinvio alle norme di legge)

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di leggi vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentiti i capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolato.

---

**Approvato con delibera del C.C. n° 6 del 29 gennaio 2015.**

---